

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' DELLA SEDE
STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI STRADALI

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1

Oggetto

- 1.1. Il servizio ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni ed attività anche di carattere amministrativo per il completo ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientali nelle aree compromesse a seguito di sinistro stradale su tutte le strade, così come definite nell'art. 3 del D.Lgs. 285/1992, di proprietà dei Comuni di Pontassieve e Rignano sull'Arno e su tutte le strade della rete viaria di proprietà di altri Enti che abbiano rilasciato la preventiva autorizzazione.
- 1.2. Il concessionario è tenuto ad effettuare i seguenti interventi per il ripristino delle condizioni ambientali e di sicurezza della viabilità:
- Recupero di tutti i rifiuti solidi relativi ai veicoli coinvolti;
 - Pulitura del manto stradale dai liquidi e delle sostanze tossiche e/o pericolose versati sulla sede stradale dai veicoli coinvolti, mediante l'utilizzo di materiali ecologici e che consentano la pulizia anche nel caso di fondo stradale bagnato; lavaggio della strada per garantire l'eliminazione di qualsiasi possibile pericolo per l'utenza della strada e spargimento di prodotti antigelo nei mesi invernali;
 - Recupero dei materiali dispersi sulla sede stradale e relative pertinenze a seguito della perdita di carichi trasportati.
- 1.3. Le attività descritte nel precedente punto dovranno essere effettuate dal concessionario nei termini e modalità indicati nel presente capitolato, anche nel caso in cui non sia possibile risalire all'autore dell'incidente ed i costi saranno integralmente sostenuti dal concessionario stesso.
- 1.4. Il concessionario dovrà disporre, prima della stipula del contratto, di una sede operativa, con mezzi e personale specializzato, nel territorio del Comune di Pontassieve o di Rignano sull'Arno o comunque in una zona dove sia possibile rispettare le tempistiche previste con il presente capitolato. In difetto non si procederà alla stipula dello stesso e sarà revocata l'aggiudicazione. Si procederà, quindi, allo scorrimento della graduatoria tra i candidati che abbiano presentato regolare offerta.
- 1.5. Il valore del servizio, determinato secondo una stima presunta calcolata nel triennio precedente, ammonta a 29.500,00 euro per tutto il periodo di validità del contratto.

art. 2

Tempi e modalità per gli interventi

2.1. Tutti gli interventi indicati nell'articolo precedente dovranno essere esclusivamente richiesti dal Comando Polizia Municipale del Comune di Pontassieve anche se rilevati da altre Forze dell'ordine territorialmente competenti. Soltanto negli orari in cui non viene effettuato servizio presso la centrale operativa del Comando sopra indicato, le altre Forze dell'ordine potranno richiedere autonomamente tali interventi dandone necessaria e successiva informazione al Comando stesso.

La richiesta dovrà essere effettuata alla centrale operativa del Concessionario mediante comunicazione telefonica (in servizio 24 ore su 24, per tutto l'anno) la quale dovrà attivare l'operatore più vicino al luogo del sinistro, per consentire un tempestivo intervento.

2.2. I tempi d'intervento dell'operatore come sopra indicato dovranno essere contenuti, salvo casi di comprovata urgenza, entro i seguenti tempi massimi:

- a) trenta minuti per i giorni feriali dalle ore 6 alle ore 22, sabato escluso;
- b) quarantacinque minuti per i giorni festivi e il sabato e dalle ore 22 alle ore 6 dei restanti giorni.

2.3. Ciascun intervento, posto sotto la direzione del personale operante del Comando Polizia Municipale e della altre Forze dell'ordine potrà essere documentato durante l'esecuzione stessa.

2.4. Gli interventi di cui al precedente articolo dovranno essere effettuati nel minor tempo possibile al fine di garantire il corretto e sicuro ripristino della circolazione stradale e/o pedonale.

2.5. A cura del concessionario e nel minor tempo possibile dovrà essere posizionata idonea segnaletica ed eventuali transenne e dissuasori sotto la direzione del personale della Polizia Municipale o delle altre Forze dell'ordine intervenute.

Art. 3

Servizi aggiuntivi da parte del Concessionario

Il concessionario è tenuto ad espletare, nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto, i seguenti servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'articolo precedente. Tali attività dovranno essere effettuate su tutte le strade di proprietà dei Comuni di Pontassieve e Rignano sull'Arno e su tutta la rete viaria di proprietà di altri Enti che abbiano rilasciato la preventiva autorizzazione.

(N.B.: Il testo del presente capitolato riporta, per esteso, tutte le attività previste dal bando di gara. Il contratto riporterà soltanto quelle attività offerte dal concorrente al quale sarà aggiudicato il servizio).

3.1. Rispristino delle condizioni ambientali

Per il ripristino delle condizioni ambientali, così come rilevate prima dell'incidente stradale, devono intendersi il ripristino delle strutture e/o pertinenze delle strade quali, ad esempio, segnaletica stradale, impianti semaforici, lampioni e strutture della pubblica illuminazione e per la videosorveglianza, delimitazioni e/o sostegni di ogni genere, cancellate, guard-rail, strutture e/o impianti funzionali alla videosorveglianza, strutture e/o impianti funzionali all'accertamento delle violazioni o per qualsiasi altra attività di rilevamento (misurazione flussi di traffico, porte telematiche), ecc....

L'attività indicata nel punto precedente viene concessa non in regime di esclusiva e consegnerà a seguito di una specifica richiesta da inoltrare mediante PEC entro 15 giorni dall'incidente stesso, nella quale siano riportati e/o allegati tutti gli elementi utili per la ricostruzione dello stesso e per l'individuazione delle responsabilità, vi compreso le eventuali dichiarazioni testimoniali e la documentazione fotografica rilevata sul luogo. Trattandosi di attività concessa non in maniera esclusiva, la suddetta richiesta dovrà esplicitamente riportare la delega all'esecuzione da parte dell'Ente proprietario della strada.

Gli interventi potranno essere richiesti dal Comando Polizia Municipale del Comune di Pontassieve o dalle altre Forze di Polizia territorialmente competenti esclusivamente per il tramite del suddetto Comando nel rispetto delle modalità sopra indicate.

Tutte le attività previste dal presente articolo saranno effettuate dal concessionario senza alcun onere a carico di questa Amministrazione comunale che dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi pretesa risarcitoria e/o di eventuale recupero delle spese sostenute a qualsiasi titolo.

3.2. Interventi di conferimento presso centro di raccolta di veicoli e/o rimorchi in stato di abbandono e radiazione degli stessi

Tale attività riguarda l'esecuzione di interventi di conferimento presso centri di raccolta regolarmente autorizzati ed in possesso di tutti i previsti requisiti di legge, di veicoli e/o rimorchi rinvenuti in stato di abbandono su aree pubbliche e di uso pubblico e l'espletamento di tutte le pratiche per la radiazione e cancellazione dai pubblici registri dei veicoli suddetti.

Il servizio suddetto, da effettuarsi nel rispetto del D.M. 460/1999 e delle vigenti normative in materia, dovrà essere effettuato senza alcuna limitazione circa il numero dei veicoli e/o rimorchi per i quali viene richiesto tale intervento anche nel caso in cui non sia possibile risalire al proprietario del veicolo o al responsabile della circolazione stessa.

Gli interventi potranno essere richiesti dal Comando Polizia Municipale del Comune di Pontassieve e dalle altre Forze dell'ordine competenti territorialmente esclusivamente per il tramite del suddetto Comando e

nel rispetto delle modalità sopra indicate. Tutte le attività indicate nel presente articolo saranno eseguite dalla concessionaria senza alcun onere da parte da parte di questa Amministrazione comunale.

Il servizio in questione dovrà essere svolto avvalendosi di centro di raccolta e demolizione che risultino in possesso di tutti i titoli autorizzatori prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

I veicoli utilizzati per la rimozione e il trasporto verso il centro di raccolta e demolizione dovrà essere effettuato con veicoli omologati dal competente Ministero dei Trasporti e dotati di tutti i previsti dispositivi supplementari di segnalazione e di tutte le attrezzature atte a rimuovere correttamente il veicolo o il rimorchio abbandonati.

Prima di effettuare la rimozione del veicolo abbandonato il Comando Polizia Municipale dovrà effettuare le procedure previste dal D.M. 460/1999 con particolare riferimento al suo art. 1.

Ultimate le procedure suddette, il personale del Corpo Polizia Municipale redigerà un verbale dal quale emerga lo stato di conservazione e d'uso del veicolo abbandonato nonché le eventuali parti mancanti, corredato da idonea documentazione fotografica. Tale verbale sarà sottoscritto anche dall'operatore addetto del centro di demolizione che ne acquisirà copia.

3.3. Interventi di ripristino delle condizioni ambientali riferite al verde pubblico

Tale attività si riferisce al ripristino del verde pubblico danneggiato a seguito di incidente stradale relativamente a siepi, aiuole, piante e quant'altro possa essere stato danneggiato dall'evento stesso.

L'attività indicata nel punto precedente viene concessa non in regime di esclusiva e conseguirà a seguito di una specifica richiesta da inoltrare mediante PEC entro 15 giorni dall'incidente stesso, nella quale siano riportati e/o allegati tutti gli elementi utili per la ricostruzione dello stesso e per l'individuazione delle responsabilità, ivi compreso le eventuali dichiarazioni testimoniali e la documentazione fotografica rilevata sul luogo. Trattandosi di attività concessa non in maniera esclusiva, la suddetta richiesta dovrà esplicitamente riportare la delega all'esecuzione da parte dell'Ente proprietario della strada.

Gli interventi potranno essere richiesti dal Comando Polizia Municipale del Comune di Pontassieve o dalle altre Forze di Polizia, territorialmente competenti, esclusivamente per il tramite del suddetto Comando nel rispetto delle modalità sopra indicate.

Tutte le attività previste dal presente articolo saranno effettuate dal concessionario senza alcun onere a carico di questa Amministrazione comunale che dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi pretesa risarcitoria e/o di eventuale recupero delle spese sostenute a qualsiasi titolo.

Art. 4

Disposizioni finali

4.1. Ambito territoriale e periodo di validità della concessione

Le attività previste nel contratto sono valide per tutte le strade di proprietà del Comune di Pontassieve e Rignano sull'Arno, Città Metropolitana di Firenze, di proprietà di tale Enti e su tutta la rete viaria di proprietà di altri Enti che abbiano rilasciato la preventiva autorizzazione. Il contratto ha validità triennale a decorrere dalla stipula dello stesso da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio. Alla scadenza di tale termine di contratto il concessionario si impegna a proseguire tutte le attività previste nello stesso sino all'aggiudicazione di una nuovo affidamento qualora ancora non definito.

4.2. Condizioni economiche del servizio

Tutti gli interventi e le attività previste nel contratto devono essere completamente effettuati dal concessionario senza alcun onere di qualsiasi genere per il Comune di Pontassieve, di Rignano sull'Arno e per gli eventuali Enti proprietari della strada.

Tutte le attività amministrative per la gestione del risarcimento dovranno essere effettuate dal concessionario in totale autonomia senza alcuna pretesa nei confronti delle Amministrazioni comunali suddette anche nel caso in cui non risulti individuato il responsabile del sinistro. A tale riguardo il Comune di Pontassieve e quello di Rignano sull'Arno, in qualità di Enti proprietari della strada, conferiscono al concessionario ogni più ampio potere e facoltà per agire ed intraprendere le più opportune azioni nei

confronti dei responsabili degli incidenti ex art. 2054 C.C., per presentare la dinamica degli stessi alle rispettive compagnie assicuratrici, per concordarne la liquidazione, per incassare l'importo e sottoscrivere le quietanze, trattenendo il dovuto indennizzo per le attività effettuate ai sensi del contratto.

Tutti gli interventi effettuati dal concessionario devono rispettare le normative del Codice della Strada con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla tutela ambientale e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il personale addetto alle operazioni su strada dovrà indossare apposito vestiario che lo renda visibile in qualsiasi condizione atmosferica e gli indumenti ed accessori utilizzati dovranno rispettare le vigenti disposizioni con particolare riferimento al DMLPP 9 giugno 1995.

Le Amministrazioni comunali di Pontassieve e di Rignano sull'Arno, gli altri Enti proprietari di strade che rilascino autorizzazione ai sensi del presente disciplinare e i cittadini, a seguito del conferimento del servizio, non sono investiti di alcun onere economico per l'espletamento delle attività previste nel contratto.

4.3. Obblighi a carico del Comune

Il Comune fornirà al concessionario tutti gli elementi in suo possesso che risultino necessari per la corretta istruzione della pratica di risarcimento da parte del concessionario stesso.

4.4. Obblighi a carico del concessionario

L'impresa affidataria del servizio è obbligata, in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di cui al presente disciplinare e nel rispetto del D.Lgs 152/2006.

Sono ad esclusivo carico del concessionario, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune, tutti gli oneri gestionali, tra i quali:

- tutte le spese per le attrezzature, impianti e materiale da utilizzare per il servizio;
- tutte le spese per i danni che venissero cagionati a terzi al patrimonio comunale o al proprio personale e/o attrezzature;
- tutte le spese relative al proprio personale da impiegare per il servizio;
- tutte le spese amministrative necessarie per il servizio.

4.5. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136, il concessionario si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie assicuratrici tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Allo stesso modo il concessionario si obbliga a pagare i corrispettivi diritti alle imprese fornitrici effettuando i pagamenti mediante i servizi bancari o della Soc. Poste Italiane S.p.a.

4.6. Penali

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, il Comune di Pontassieve applicherà una penale di euro 1.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non effettuate in danno del concessionario, con rivalsa della cauzione prestata.

In caso di reiterate inadempienze, l'Ente avrà altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

4.7 Risoluzione e recesso del contratto

E' prevista la revoca del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio.

- Nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Ente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- Nel caso di reiterate inadempienze o ritardi da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- Nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara al concessionario a mezzo lettera raccomandata A/R che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno e l'Ente è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere ritenuta inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata inadempienza deriva da forza maggiore o per eventi imprevisi o imprevedibili verificatosi dopo la stipula del contratto.

Il Comune di Pontassieve si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/r che dovrà pervenire alla controparte almeno 15 giorni prima la data di recesso.

4.8. Tutela dei dati personali

Tutti i dati dei quali l'Amministrazione verrà in possesso per motivi attinenti al servizio, saranno trattati in conformità del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi di tali disposizioni, il concessionario sarà nominato responsabile esterno della privacy e si obbliga a trattare tutti i dati esclusivamente per fini attinenti al servizio stesso.

4.9. Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia connessa all'esecuzione delle attività di cui al contratto sarà competente il foro di Firenze.